

Repertorio n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E

SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO,
CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DI ATENEO

LOTTO __

AGGIUDICATARIO: _____

CIG: _____

L'anno _____ il giorno __ del mese di _____ presso i locali dell'Area Attività Contrattuale
siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me _____, Ufficiale Rogante Sostituto,
autorizzato/a con Decreto del Direttore Generale, n. __ del _____ a redigere e ricevere in
forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse
dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in qualità di Ufficiale Rogante, si sono
costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona del
Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei
contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 859 del 04/11/2021, domiciliata per la carica
presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n. 40, di seguito denominata
Università

dall'altra



La società _____, con sede legale in _____, P.IVA _____ e C.F. _____, nella persona _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ della predetta Società, domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima società, di seguito denominata *Società*.

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - mi chiedono di far constatare quanto appresso

premessi che

- con Determina a contrattare della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 1602 del 23/12/2024 è stata indetta una procedura di gara aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, co.1 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., articolata in 7 lotti, avente ad oggetto l'affidamento del "*Servizio di portierato, custodia e guardiania presso le sedi di Ateneo*" per la durata di 60 mesi, oltre un periodo opzionale di un anno, e per gli importi come di seguito indicati: - lotto 1 - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso la sede del Dipartimento di Agraria per un importo pari ad euro 5.611.514,04 oltre IVA e un costo "adetto/h" a base di gara pari ad euro 23,94 oltre IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 2 - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso l'Orto Botanico e il complesso di Frullone per un importo pari ad euro 2.049.984,07 oltre IVA e un costo "adetto/h" a base di gara pari ad euro 23,33 oltre IVA con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 3 - presso il Dipartimento di Farmacia, il complesso di Biotecnologie e il complesso di Scampia per un importo pari ad euro 1.822.135,26 oltre IVA e un costo "adetto/h" a base di gara pari ad euro 24,10 oltre IVA con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 4 - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso il complesso di Monte Sant'Angelo per un importo pari ad euro 9.368.867,36 oltre IVA e un costo "adetto/h" a base di gara pari ad euro 23,89 oltre IVA con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 5 - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso il complesso di San Giovanni a Teduccio per un importo pari ad euro 1.557.079,49 oltre IVA e un costo "adetto/h" a base di gara pari ad euro 23,70 oltre IVA con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 6 - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso le

sedi di P.le Tecchio, Via Claudio e Via Nuova Agnano per un importo pari ad euro 2.380.513,29 oltre IVA e un costo “adetto/h” a base di gara pari ad euro 23,84 oltre IVA con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; - lotto 7 - Servizio di portierato, custodia e presso le sedi del Centro Storico per un importo pari ad euro 7.315.853,75 oltre IVA e un costo “adetto/h” oltre IVA a base di gara pari ad euro 23,89 con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero.;

- con verbale di seduta pubblica del _____ la Commissione di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione per il lotto __ in favore del concorrente _____, collocatosi primo in graduatoria, alle condizioni di cui agli atti di gara, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, recante, quest’ultima un ribasso percentuale offerto sul costo “adetto/h” pari al ____ una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro _____ ed una stima costi manodopera pari ad euro _____;

- con Decreto della Dirigente dell’Area Attività Contrattuale n. __ del _____, ai sensi dell’articolo 56, co. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - constatata la regolarità della procedura a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara relativamente al lotto __, a favore del concorrente _____ alle condizioni di cui agli atti di gara, all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica presentata, recante, quest’ultima un ribasso percentuale pari al ____ una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro _____ ed una stima costi manodopera pari ad euro _____;

- con Decreto del Direttore Generale n. __ del _____ è stata disposta l’aggiudicazione, immediatamente efficace, relativamente al lotto __ della predetta procedura di gara 3/S/2024 in favore del concorrente _____, alle condizioni di cui agli atti di gara, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, recante quest’ultima, un ribasso percentuale sul costo “adetto/h” offerto pari al ____ una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro _____ ed una stima costi manodopera pari ad euro _____, da cui discende un costo “adetto/h” ribassato pari ad euro ____ oltre IVA ed un importo di aggiudicazione pari ad euro _____ oltre IVA;



- con nota prot. n. _____, notificata in data _____, si è provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 D. Lgs. n. 36/2023 ai soggetti ivi previsti;
- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del _____;
- la Società ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata il _____ da _____, corredata da dichiarazione di ruolo rilasciata dal firmatario della fideiussione che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara;
- la Società ha prodotto polizza RCT n. _____ e la relativa appendice n. _____ rilasciata da _____;
- la Società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato _____, prot. n. _____ con scadenza il _____;
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con le richieste di informazione antimafia prot. n. _____ e di liberatoria provvisoria con prot. n. _____.
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, co. 3 D. Lgs. n. 36/2023;
- nel rispetto di quanto stabilito dal vigente PIAO di Ateneo, il presente contratto viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal sopra citato Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____ di aggiudicazione immediatamente efficace.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa che precede è patto.

ART. 2 - L'Università affida alla Società _____ che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo al “*Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania _____*” lotto __, da effettuarsi in conformità alle disposizioni degli atti di gara, del Capitolato e relativi allegati (“Strutture, fabbisogno personale e profili orari”, “Elenco personale”, “Schema

Penali”), all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, che formano parte integrante e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti. Il predetto appalto, inoltre, sarà eseguito nel rispetto del DUVRI, che si allega materialmente al presente contratto. La società si impegna con la sottoscrizione del presente contratto a collaborare con il competente Responsabile del Procedimento per l’aggiornamento del DUVRI laddove necessario.

Il servizio, dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibili sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-dicomportamento> e al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. Tali documenti formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30//01/2024, disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – la società dichiara di conoscere e di accettare. La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest’ultima – le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall’Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

ART. 3 - L'appalto avrà la durata di 60 mesi decorrenti dal _____.

L’Università si riserva ai sensi del citato art. 7 del Capitolato di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione nella misura massima di dodici mesi ai sensi dell’art. 120, co 10 D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso la Società è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3BIS - L’Amministrazione ai sensi dell’art. 8 del Capitolato si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni nei limiti del 20% dell’importo di aggiudicazione. Ai fini della contabilizzazione delle predette variazioni in aumento o in diminuzione, il costo “adetto/h” è determinato in euro _____ oltre IVA.



ART. 4 - La società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato. La società prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

La società, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato, s'impegna altresì a provvedere all'installazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature, dei sistemi di collegamento ed interfacciamento o quant'altro eventualmente dallo stesso forniti in sede di gara.

La società in caso di malfunzionamento degli impianti e/o delle attrezzature installate e/o già esistenti si impegna a garantire il pronto intervento entro il termine di sei ore dal ricevimento della relativa comunicazione in qualsiasi modo formulata.

ART. 5 - L'Università erogherà a fronte dell'esecuzione dell'appalto il corrispettivo mensile scaturente dalle ore di servizio effettivamente svolte, al costo "adetto/h" offerto pari a euro _____ oltre IVA come per legge (calcolato sulla base del ribasso percentuale pari al _____ sull'importo soggetto a ribasso) e, pertanto, un importo massimo pari ad euro _____ oltre IVA come per legge, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero.

ART. 6 - La società con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato ed in particolare si impegna ad eseguire quanto ivi indicato.

ART. 7 - Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sono effettuati dal Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona del dott. Giuseppe Ferrillo (tel. 081-2533534; e-mail giuseppe.ferrillo@unina.it; PEC giuseppe.ferrillo@personalepec.unina.it) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del/della _____ (e-mail: _____ PEC: _____) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto

competete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato.

ART. 8 - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore del conto corrente bancario indicato dalla società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi: Banca _____IBAN: _____. La persona abilitata ad operare su di esso è _____.

La società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

ART. 9 - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti a precisazione di quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato al quale in ogni caso si rinvia integralmente per le modalità di contabilizzazione del servizio, le parti convengono quanto segue:

- la società dovrà indirizzare la fattura elettronica direttamente all'Area Area Attività Contrattuale. Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area (VC8YJD), CIG identificativo della procedura di gara ed indicazione del lotto di riferimento;
- nella causale della fattura la società dovrà indicare il riferimento contrattuale (nel caso di provvedimenti autorizzati nell'ambito dell'istituto del quinto d'obbligo anche i riferimenti di questi ultimi);
- la società potrà emettere la fattura con cadenza mensile solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e confermata dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società emetterà un pro forma di fattura da inviare al predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine consentire allo stesso i controlli di competenza ivi compresa la copertura dell'importo recato in fattura nell'ambito di quello contrattuale e di quello stanziato a valere sul bilancio finanziario autorizzatorio per l'anno di riferimento [e/o di quello autorizzato da provvedimenti di estensione nell'ambito del quinto



d'obbligo]; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

La società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte dello stesso dell'iter sopra stabilito.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato dagli Uffici contabili competenti al pagamento, entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

ART. 10 - Per la revisione del prezzo contrattuale si rinvia all'art. 24 del Capitolato e, ad integrazione dello stesso, le parti convengono che l'istanza di revisione - adeguatamente documentata - debba essere trasmessa entro il termine di tre mesi dalla scadenza dell'anno di riferimento, fermo restando che la sopra citata istanza non potrà essere chiesta per i primi dodici mesi di svolgimento del servizio e che, pertanto, potrà essere avanzata per la prima volta solo dopo il decorso del secondo anno di servizio, entro il predetto termine di tre mesi dalla scadenza del medesimo.

ART. 11 - Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato e dall'allegato Schema Penali.

ART. 12 - La società potrà/non potrà subappaltare conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta.

ART. 13 - Ai sensi dell'art 116 D. Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 15 del Capitolato, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali secondo le condizioni e le modalità fissate nel Capitolato. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.



ART. 14 - La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 19 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti infine convengono che il presente contratto si risolverà anche nell'ipotesi di eventuale annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 15 - L'Università si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 1, co. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i.

ART. 16 - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della società e sono assolte con modalità telematiche.

ART. 17 - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART. 18 - Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento ivi compreso trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso assicurando altresì il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza l'Università provvederà a mettere in mora la società e decorso invano il termine assegnato ad escutere la cauzione definitiva salvo il maggior danno.

La società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

La società si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'allegato elenco del personale (che si allega materialmente al presente contratto) relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, alla sede di svolgimento, ai livelli di inquadramento di ciascuno delle unità impiegate risultanti dall'elenco predetto. Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), presso la medesima sede, con i medesimi livelli (laddove possibile) e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, la società dovrà comunicare al competente Direttore dell'Esecuzione del Contratto - entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate - ogni inserimento di personale, necessario a garantire le sostituzioni temporanee di altro personale per malattia, infortunio,

ferie e maternità, nonché ogni allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro insieme al nominativo del relativo sostituto.

Resta inteso che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore riportati nell'allegato al Capitolato denominato "Elenco del Personale". Pertanto, l'impresa appaltatrice - senza la preventiva autorizzazione dei competenti organi decisionali dell'Università - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del presente capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato.

ART. 19 - È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 20 - La società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in _____ tel.: _____ - e-mail: _____ - PEC: _____ e dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 21 - La società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. L'Appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti in relazione al servizio di cui al presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. I n. 8 e dall'art. 28 del GDPR, richiamato all'art. 6 del Regolamento di Ateneo giusto "Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personale" acquisito in GA n. _____.

La società assume la qualità di Titolare autonomo rispetto ai dati personali che acquisirà in proprio in virtù del servizio fornito.



Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Alla società competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una comunicazione a: ateneo@pec.unina.it oppure al Responsabile della Protezione dei dati rdp@unina.it ; PEC rdp@pec.unina.it. La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <https://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

ART. 22 - La società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 3bis, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 e 24 del presente contratto.

ART. 23 - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

ART. 24 - L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629,

convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura



essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di



conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Io, Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero diciassette pagine e la diciottesima fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D. lgs. 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio; _____; _____.